

STUDIO LEGALE RAZZAUTI
Via Piave, 5 – 57123 LIVORNO
Tel 0586 893281 – Fax 0586 895085
e-mail : avv.razzauti91@gmail.com
pec : piergiovanni.razzauti@pecordineavvocatipisa.it

TRIBUNALE DI LIVORNO

Ricorso per liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter comma 3 della Legge 27.01.2012 n. 3 e successive modificazioni

Il signor **Carlo Cappagli**, nato a Livorno il 16.11.1966, codice fiscale CPP CRL 66S16 E625X, residente a Collesalveti (LI), frazione Vicarello, Via G. Marconi n. 140, elettivamente domiciliato in Livorno, Via Piave n. 5, presso lo Studio dell'Avv. Piergiovanni Razzauti (C.F. RZZPGV60A03E625I – fax 0586 895085 – pec piergiovanni.razzauti@pecordineavvocatipisa.it) dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura rilasciata in calce al presente ricorso,

premesse

- che l'Organismo di Composizione della Crisi da sovra indebitamento presso la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, a seguito di apposita istanza depositata dal ricorrente, ha nominato quale gestore della crisi il Dott. Paolo Carotti, con Studio in Livorno, Via delle Cateratte n. 90/6 (doc. 01);
- che il professionista nominato ha provveduto a redigere la relazione prevista dall'art. 14 ter comma 3 della L. 3/2012 (doc. 02);
- che nella predetta relazione si attesta la sussistenza dei presupposti di ammissibilità previsti dall'art. 7 comma 2 della L. 3/2012 ed in particolare:
 - *che il ricorrente risulta versare in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 6 comma 2 lett. a) della citata legge;*
 - *che non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel capo II della L. 3/2012 stante la non fallibilità della società di cui è socio (doc. 03);*

- *che non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla citata legge;*
- *che non ha subito per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14-bis quali: provvedimenti di impugnazione, risoluzione di accordo del debitore, ovvero revoca o cessazione del piano del consumatore;*
- che i beni che formano il proprio patrimonio, già elencati nella allegata relazione particolareggiata dell'OCC, sono i seguenti:
 - quota di proprietà indivisa pari ad un mezzo di appartamento per civile abitazione, con annessa autorimessa, posto in Collesalveti (LI), frazione Vicarello, Via G. Marconi n. 140, distinto al Catasto Fabbricati di detto Comune nel Foglio 18, con la particella 276 sub. 614, categoria A/2, consistenza vani 4,5 e rendita catastale €. 429,95 (appartamento) e particella 276 sub. 623, categoria C/6, consistenza mq. 25, rendita catastale €. 54,23 (autorimessa) (doc. 04);
 - autovettura marca Mercedes targata DH918XD immatricolata nel maggio 2007 (doc. 05);
 - ciclomotore marca Aprilia targato AW74750 immatricolato nel maggio 2001 (doc. 06);
 - arredamento dell'appartamento, come da allegato elenco (doc. 07), fatta eccezione per i beni impignorabili per legge;
 - quota pari al 50% indiviso della società Livorno Fiori S.n.c. di Cappagli Carlo & Del Nista Stefano in liquidazione (doc. 03);
- che i beni immobili in precedenza descritti sono soggetti alla procedura esecutiva immobiliare pendente presso il Tribunale di Livorno al n.

297/2015, riunita alla n. 387/2014 riguardante la sola quota di titolarità del coniuge, e verranno posti in vendita il giorno 19 aprile 2018 al prezzo base di Euro 120.375,00, con offerta minima pari ad Euro 90.281,00, a fronte di una stima originaria di Euro 160.000,00;

- che su detti bene gravano le seguenti formalità pregiudizievoli:
 - ipoteca volontaria iscritta il 15.01.2008 al n. 149 particolare in favore della Cassa di Risparmio di Livorno, oggi Banco BPM;
 - ipoteca giudiziale iscritta il 23.10.2013 al n. 13221 particolare in favore di Unicredit S.p.A. riguardante la sola quota del 50% di titolarità del coniuge Antioco Maria Stella;
 - verbale di pignoramento immobiliare trascritto il 16.01.2015 al n. 528 particolare in favore di Unicredit S.p.A., riguardante la sola quota di titolarità del coniuge Antioco Maria Stella;
 - verbale di pignoramento immobiliare trascritto il 15.11.2016 al n. 10165 particolare in favore di Banco Popolare, riguardante l'intero;
- che l'autovettura risulta gravata da provvedimento di fermo amministrativo in favore di Equitalia Centro S.p.A. per un importo di Euro 12.109,08;
- che detto mezzo ed il ciclomotore, in considerazione della vetustà e dello stato di manutenzione hanno un valore complessivo presumibile di circa Euro 3.000,00;
- che l'arredamento dell'appartamento, per la sola parte pignorabile, ha un valore presumibile di Euro 500,00 circa;
- che nessun valore può attribuirsi alla quota societaria essendo la stessa inattiva dall'anno 2006, e cioè dalla data di sua messa in liquidazione;
- che il ricorrente è titolare di un conto corrente postale sul quale viene

accreditato mensilmente lo stipendio derivante dalla attività lavorativa come dipendente, sul quale vengono addebitate le somme necessarie per il mantenimento proprio e della propria famiglia, che alla data del ricorso presenta un saldo creditore di circa Euro 2.900,00;

- che i debiti facenti carico al ricorrente, così come rilevabili dalla allegata relazione particolareggiata dell'OCC ammontano a complessivi Euro 241.954,36, dei quali Euro 195.971,62 in comune con il coniuge Antioco Maria Stella che contestualmente deposita separata ed analoga istanza ex art. 14 ter L. 3/2012;

- che detti debiti possono essere suddivisi nel seguente modo:

- crediti ipotecari	€.	157.927,77
- crediti chirografari	€.	84.026,59

- che il reddito netto conseguito dal ricorrente negli ultimi tre anni (2014 – 2016), desumibile dalle allegate Certificazioni Uniche (doc. 08), è pari a circa €. 18.000,00 medi annui;

- che, in forza del rapporto da lavoro dipendente (a termine) attualmente in essere, il ricorrente percepisce uno stipendio netto mensile pari a circa Euro 2.000,00;

- che tutto quanto sin qui esposto consente l'accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio prevista dall'art. 14 ter L. 3/2012, così come attestato anche dal Gestore della Crisi Dott. Paolo Carotti nella allegata Relazione Particolareggiata (doc. 02);

- che analogo ricorso viene contemporaneamente depositato anche dal coniuge signora Maria Stella Antioco con la quale vi è solidarietà in gran parte dell'indebitamento e vi è contitolarità nella parte di patrimonio di

maggior consistenza, e cioè nell'appartamento, nell'autorimessa e nel contenuto dell'appartamento.

In tal modo sarà possibile procedere alla liquidazione del patrimonio potendo contare sul maggior introito derivante dalla vendita della intera proprietà anziché di una quota indivisa.

Tutto ciò premesso, il signor Carlo Cappagli, come in epigrafe rappresentato e difeso,

ricorre

all'Ecc.mo Tribunale perché, ai sensi di quanto previsto dall'art. 14 ter comma 2 venga aperta la procedura di liquidazione del proprio patrimonio e conseguentemente venga nominato il liquidatore.

Poiché nel patrimonio da liquidare è compresa la casa di abitazione familiare, chiede di essere autorizzato ad abitare in tale immobile finché esso non sarà venduto a terzi, con impegno a rilasciare lo stesso a seguito della avvenuta vendita.

Chiede

infine che, essendo prossima (19.04.2018) la vendita fissata nell'ambito della esecuzione immobiliare n. 297/2015, contenuta nella n. 387/2014, entrambe pendenti presso il Tribunale di Livorno, ed al fine di non vanificare l'espletamento della instauranda procedura ex L. 3/2012, venga disposta l'immediata sospensione delle due procedure in essere, con divieto di avvio e/o prosecuzione di ogni altra procedura o azione esecutiva individuale aventi ad oggetto il patrimonio del ricorrente.

Si allega:

01) copia comunicazione di nomina del Gestore della Crisi;

- 02) Relazione Particolareggiata ex art. 14-ter comma 3 L. n. 3/2012 dell'Organismo di Composizione della Crisi;
- 03) visura CCIAA della Fiori Livorno S.n.c. di Cappagli Carlo & Del Nista Stefano in liquidazione;
- 04) visura catastale immobili di proprietà del ricorrente;
- 05) visura PRA autovettura di proprietà del ricorrente;
- 06) visura PRA ciclomotore di proprietà del ricorrente;
- 07) elenco arredamento appartamento;
- 08) certificazioni uniche dei redditi anni 2014-2016;
- 09) inventario del patrimonio attivo del ricorrente;
- 10) elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute;
- 11) elenco delle spese correnti necessarie per il sostentamento proprio e della famiglia;
- 12) stato di famiglia.

Livorno, 11 aprile 2018

Avv. Piergiovanni Razzauti